



COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO

Dup 2019-2021

Documento Unico di Programmazione

Periodo 2019-2021

1. LA PROGRAMMAZIONE	3
2. ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE	6
2.1 IL PAREGGIO DI BILANCIO ED IL CONTENIMENTO DEL DEBITO	6
2.2 LA SPENDING REVIEW	7
2.3 GLI OBBLIGHI DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI	8
2.3.1 LIMITI IN MATERIA DI SPESA DI PERSONALE	10
2.4 LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	10
2.5 LE SOCIETÀ PARTECIPATE	11
2.6 SITUAZIONE SOCIO – ECONOMICA DEL TERRITORIO	12
2.6.1 <i>Territorio e infrastrutture</i>	12
3. TESSUTO ECONOMICO	14
3.1 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE	16
3.2 ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATI	17
3.3 RISORSE FINANZIARIE	19
3.3.1 <i>Spesa corrente per l'esercizio delle funzioni fondamentali</i>	19
3.4 IL REPERIMENTO DELLE RISORSE STRAORDINARIE ED IN CONTO CAPITALE	21
3.4.1 <i>Indebitamento</i>	21
3.4.2 <i>Gli equilibri di bilancio</i>	21
4. GLI INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE	23
5. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	25
6. VALUTAZIONE SUI MEZZI FINANZIARI	26
6.1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA (TITOLO 1.00)	26
6.1.1 <i>Aliquote e detrazioni IMU</i>	27
6.1.2 <i>TARI</i>	27
6.1.3 <i>TASI</i>	27
6.1.4 <i>Addizionale comunale IRPEF</i>	28
6.1.5 <i>Gli altri tributi</i>	28
6.1.6 <i>Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria</i>	29
6.1.7 <i>Il Fondo di solidarietà comunale</i>	29
6.2 TRASFERIMENTI CORRENTI (TITOLO II)	29
6.3 ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE (TITOLO 3.00)	30
6.4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE (TITOLO 4.00)	31
6.4.1 <i>Proventi attività edilizia</i>	31
6.5 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	31
6.6 ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (TITOLO 5.00)	32
6.7 ACCENSIONE DI PRESTITI (TITOLO 6.00)	32
6.8 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE (TITOLO 7.00)	32
6.9 DEBITO CONSOLIDATO E CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO	32
6.10 NUOVE FORME DI INDEBITAMENTO	33
7. LA COMPATIBILITÀ CON GLI EQUILIBRI FINANZIARI E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	33
8. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI	33
9. PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE	34

1.LA PROGRAMMAZIONE

Il principio contabile della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede un nuovo documento unico di programmazione, il DUP, in sostituzione del Piano Generale di Sviluppo e della Relazione Previsionale e Programmatica. La programmazione nelle pubbliche amministrazioni garantisce l'attuazione del principio costituzionale del buon andamento (art. 97) in quanto è diretta ad assicurare un ottimale impiego delle risorse secondo i canoni di efficacia, efficienza ed economicità. Essa inoltre rende concreto il principio della democrazia partecipativa, in quanto fornisce gli strumenti per "valutare" l'operato dell'azione amministrativa conoscendo preventivamente gli obiettivi dichiarati e, successivamente, i risultati raggiunti.

Il principio contabile della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede tre documenti: un nuovo documento unico di programmazione, il DUP, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica, il bilancio di previsione. Nel nuovo ordinamento contabile la programmazione assume un ruolo anticipato e autonomo rispetto alla predisposizione del bilancio. L'art. 170 del Tuel prevede che il DUP venga approvato entro il 31 luglio dell'anno precedente a valere per l'esercizio successivo. Questo evita di ricadere nell'errore di invertire il processo di programmazione ed appiattirlo su quello della predisposizione del bilancio, come accaduto sinora. Il DUP infatti non costituisce più un allegato al bilancio – come la RPP - ma piuttosto costituisce la base di partenza per l'elaborazione delle previsioni di bilancio, da formularsi nei mesi successivi.

Il successo della riforma è tuttavia strettamente correlato ad un parallelo processo di riforma della finanza locale, necessario per restituire certezza sulle risorse disponibili e garantire in questo modo efficacia ed efficienza del processo di programmazione. Senza questo presupposto fondamentale la nuova programmazione è destinata a rimanere "un sogno nel cassetto".

I nuovi documenti di programmazione



Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. In particolare:

- la **Sezione Strategica** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, Mission, Vision e indirizzi strategici dell'ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con quella regionale. Tale processo è supportato da un'analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all'ente, sia in termini attuali che prospettici, così che l'analisi degli scenari possa rilevarsi utile all'amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate.
- la **Sezione Operativa** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. Questa infatti, contiene la programmazione operativa dell'ente, avendo a riferimento un arco temporale triennale. Per ogni programma, e

per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. I programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. La Sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

DUP

Documento Unico di Programmazione

Sezione Strategica

(SeS)

Periodo 2019-2021

Nella programmazione complessiva delle attività dell'amministrazione si dovrà tenere conto dei seguenti indirizzi generali:

- rispetto del patto di stabilità interno, come prioritario obiettivo di stabilità della finanza pubblica a garanzia della sostenibilità del sistema paese per le generazioni future;
- rispetto dei limiti su specifiche tipologie di spesa imposti dalle leggi finanziarie, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e gestionale dell'ente, sanciti dalla Costituzione (artt. 117 e 119);
- rispetto degli equilibri di bilancio nel loro complesso ed in tutti i loro aspetti (finanziari, monetari, patrimoniali, consolidati);
- contrasto all'evasione fiscale, per garantire l'attuazione del principio costituzionale della equità e della capacità contributiva;
- miglioramento della redditività del patrimonio;
- perseguimento di migliori livelli di sostenibilità dell'indebitamento;
- miglioramento del coordinamento con il bilancio dell'Unione ed i bilanci dei comuni aderenti;
- riduzione ed efficientamento della spesa iscritta nel bilancio dell'Unione, al fine di non aggravare i trasferimenti da parte dei comuni;
- sviluppo dell'attività di controllo sul corretto funzionamento della "macchina unione e delle macchine comunali";
- ricerca di nuove risorse regionali, statali e comunitarie aggiuntive a quelle ordinarie provenienti dai trasferimenti iscritti in bilancio attraverso la redazione di progetti specifici in coerenza con gli obiettivi europei e regionali.

2. ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Gli enti locali sono chiamati direttamente a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di governo principalmente attraverso:

- a) il rispetto del pareggio di bilancio ed il contenimento del debito;
- b) le misure di risparmio imposte dalla *spending review* ed i limiti su specifiche voci di spesa;
- c) i limiti in materia di spese di personale;
- d) i limiti in materia di società partecipate.

2.1 Il pareggio di bilancio ed il contenimento del debito

La Legge Costituzionale n.1/2012 sull'*Introduzione del principio dell'equilibrio di bilancio nella Carta costituzionale* e quella 'rinforzata' (L. n. 243/2012) hanno riformato la Costituzione introducendo e dettagliando il principio dell'equilibrio di bilancio in conformità con le regole europee.

La legge n. 243/2012 è stata modificata nel corso del 2016 ad opera della legge n. 164/2016, con la quale è stato disposto il superamento degli equilibri in termini di cassa e di equilibrio di parte corrente. Inoltre nel calcolo del saldo finale di competenza mista è stato definitivamente incluso il FPV di entrata e di spesa, che fino al 2019 non comprende le quote derivanti da indebitamento, mentre dal 2020 escluderà anche le quote finanziate da avanzo. Inoltre sono state rafforzate le intese regionali non solo per il ricorso all'indebitamento ma anche per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, attraverso la rimodulazioni degli spazi finanziari. Infine, accanto ai meccanismi sanzionatori, sono stati anche introdotti meccanismi premianti per gli enti che limitano l'*overshooting* entro l'1% delle entrate finali.


La Corte costituzionale, con sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018, ha stabilito i seguenti principi:

- «l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge, deve rimanere nella disponibilità dell'ente che lo realizza e non risulta incluso fra le entrate finali solo perché la legge n. 243/2012 guarda al bilancio di previsione, mentre l'avanzo è accertato in sede di rendiconto, il cui utilizzo è fortemente ostacolato dalle regole del pareggio»;
- per il fondo pluriennale vincolato, gli enti hanno la piena facoltà di gestirlo indipendentemente dalla sua collocazione in bilancio, mentre la sua esclusione dal saldo comporta il rischio di ostacolare l'adempimento di obbligazioni «legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria».

Tali pronunce hanno minato irrimediabilmente l'intero impianto del pareggio di bilancio, tanto da spingere la RGS a correre ai ripari. Negando la natura auto-applicativa delle pronunce della Corte costituzionale, con la circolare n. 5/2018 è stato sbloccato il FPV finanziato da avanzo che doveva rimanere imbrigliato nel saldo a partire dal 2020, affermando che tale voce sarebbe diventata una entrata utile, nonostante il diverso tenore dell'art. 9 della legge 243/2012. Per una completa liberalizzazione degli avanzi la circolare si è limitata a rinviare la questione al reperimento delle coperture finanziarie necessarie a garantire il rispetto degli impegni assunti con l'Unione europea.

Il fulcro delle nuove regole che presiedono gli equilibri di bilancio è contenuto nel comma 821, il quale così recita:

821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.



Dal 2019 l'ente sarà considerato in "equilibrio" (e quindi in pareggio) se, a rendiconto, garantirà un risultato di competenza non negativo, determinato dal prospetto degli equilibri di bilancio, ex allegato 10 al d.lgs. 118/2011. A livello previsionale non è previsto alcun vincolo particolare, anche perché è già applicabile nel nostro ordinamento l'obbligo di approvare il bilancio in pareggio tra entrate e spese, secondo quanto previsto dall'art. 162 del Tuel e dal p.c. all. 4/2.

Nella determinazione dei nuovi equilibri, concorrono, oltre alle entrate finali (primi 5 titoli) ed alle spese finali (primi 3 titoli) le seguenti voci prima escluse dal saldo di finanza pubblica:

- a) il FPV di entrata e di spesa, a prescindere dalla fonte di finanziamento;
- b) l'avanzo ed il disavanzo di amministrazione;
- c) le entrate da accensione di mutui e le spese per il rimborso di mutui.

Gli equilibri a rendiconto

Avanzo		
FPV di entrata	-	
Accertamenti Tit. I-II-III		Disavanzo
Accertamenti Tit. IV-V		Impegni Tit. I +FPV di spesa
Accertamenti Tit. VI		Impegni Tit. II-III + FPV di spesa
		Impegni Tit. IV
		Accantonamenti (FCDE, ecc.)

esclusi dal calcolo!!! →

2.2 La spending review

La revisione della spesa pubblica per il Governo costituisce una primaria riforma strutturale dei meccanismi di spesa e di allocazione delle risorse, da attuare attraverso una sistematica verifica e valutazione delle priorità dei programmi e d'incremento dell'efficienza del sistema pubblico.

La legge delega in materia di federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42) e le disposizioni attuative riguardanti la determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali (Comuni, Province e Città metropolitane) emanate con il decreto legislativo 26 novembre 2010 n. 216 mirano ad erogare i trasferimenti perequativi agli enti locali in base ai fabbisogni standard abbandonando il criterio della spesa storica che è alla base sia di inefficienze nella distribuzione dei trasferimenti intergovernativi sia di cattiva gestione della spesa da parte dei governi locali.

La determinazione dei fabbisogni standard Sose ha definito delle funzioni di costo per singolo servizio (ad esempio: istruzione, asilo nido, rifiuti, settore sociale) che permettono di individuare il costo standard dei diversi servizi. In particolare tra la fine del 2016 e gli inizi del 2017 sono stati raccolti i dati relativi al nuovo questionario unico FC20U per i comuni, unioni di comuni e comunità montane con l'acquisizione dei dati relativi all'anno 2015, per la revisione dei costi e dei fabbisogni standard delle sei funzioni fondamentali definite nel d.lgs. 216/2010. A gennaio 2019 è stata avviata la nuova raccolta dei questionari SOSE relativi all'anno 2017.

I costi standard in relazione alle capacità fiscali dei comuni sono utilizzate quale criterio per la ripartizione di una quota del fondo di solidarietà comunale, che nel 2021 copre il 100% delle risorse.

<i>Provvedimento</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Legge 232/2016	40%	55%	70%	85%	100%
Legge 205/2017 (comma 884)	===	45%	60%	85%	100%

Per l'anno 2019, ai fini della distribuzione del fondo di solidarietà comunale, la legge di bilancio 2019 ha neutralizzato la progressione del peso delle capacità fiscali e fabbisogni standard, confermando quanto previsto nel 2018.

2.3 Gli obblighi di tempestività dei pagamenti

La direttiva sui ritardi nei pagamenti (Direttiva 2011/7/UE) è stata recepita in Italia con il d.lgs. 231/2012, il quale fissa in 30 giorni i tempi per il pagamento derivanti da transazioni commerciali. Le misure messe in campo dal nostro Paese per contrastare tale fenomeno (la fatturazione elettronica, il fondo per garantire la liquidità delle pubbliche amministrazioni, le misure volte a favorire la cessione dei crediti, il potenziamento del monitoraggio dei debiti commerciali attraverso la PCC) non sono risultate sufficienti. Il ritardo del nostro paese nei pagamenti per transazioni commerciali (28° nella classifica europea) ha fatto scattare ad inizio 2017 una procedura di infrazione sotto forma di parere motivato. L'Italia ha risposto a tale procedura tramite l'introduzione del SIOPE+. La riforma ha come obiettivo il potenziamento delle informazioni trasmesse dagli enti ai propri tesoriери che consentiranno di conoscere in tempo reale i pagamenti delle fatture, superando in questo modo gli obblighi di comunicazione sulla PCC. La PCC acquisisce in modalità automatica, direttamente dal Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SDI), tutte le fatture elettroniche emesse nei confronti delle PA e registra i pagamenti effettuati e comunicati dalle singole amministrazioni. Queste informazioni tuttavia non sono complete poiché non tutti gli enti pubblici sono attivi nella comunicazione dei dati di pagamento. La prima fase di sperimentazione del SIOPE+, riferita a un campione di enti, è stata avviata a luglio 2017, mentre a partire dal 2018 saranno progressivamente coinvolte tutte le Pubbliche Amministrazioni. Con il nuovo sistema sarà possibile integrare le informazioni attualmente disponibili nel sistema 'SIOPE' (attinente la rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoriери di tutte le Pubbliche Amministrazioni) con quelle delle fatture passive in PCC, consentendo la conoscenza dei debiti commerciali in tempo reale, contestualmente all'effettuazione delle transazioni di pagamento. I commi da 849 a 872 della legge di bilancio per il 2019 introducono misure volte a garantire il rispetto dei termini di pagamento dei debiti derivanti da transazioni commerciali previsti dal d.lgs. 231/2002. I provvedimenti assunti si dispiegano in tre distinte direzioni:

- a) nuova anticipazione di liquidità;
- b) penalità per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle fatture;
- c) nuovi obblighi di pubblicità dei pagamenti.

Nuova anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2018 (commi 849-857). Per accelerare il pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2018 connessi a transazioni commerciali, la legge di bilancio 2019 ripropone in maniera inedita l'anticipazione di liquidità già prevista dal DL 35/2013. Diversi gli elementi di novità che, tuttavia, rischiano di limitare notevolmente l'efficacia dell'istituto:

- a) limite massimo dell'anticipazione a 3/12 (per gli enti locali) delle entrate correnti accertate nel 2017 (1% delle entrate del titolo I per le regioni). Tenuto conto che i debiti commerciali sono relativi anche a spese in conto capitale, sarebbe stato più coerente e rispondente allo scopo porre questo limite sulle entrate finali;
- b) obbligo di restituzione entro il 15 dicembre 2019: rappresenta di certo l'elemento di maggiore criticità di tutto l'impianto della nuova anticipazione e ne ridurrà l'appeal ai soli enti che hanno difficoltà temporanee di cassa, legate magari ai tempi di riscossione dei contributi a rendicontazione. Per contro gli enti che hanno difficoltà di cassa connesse all'accantonamento al fondo crediti ed alla difficoltà di riscuotere le proprie entrate correnti e stanno ripianando il disavanzo di amministrazione da riaccertamento straordinario dei residui, difficilmente potranno accedere all'anticipazione per impossibilità di restituirla in così breve tempo.

Gli enti interessati dovranno effettuare la richiesta entro il 28 febbraio 2019, corredandola da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante contenente l'elenco dei debiti da estinguere al 31/12/2018, redatta utilizzando il modello generato dalla PCC. Possono essere finanziati anche i debiti fuori bilancio, purché riconosciuti ai sensi dell'art.

194 del Tuel. Rileviamo inoltre come il legislatore non si sia fatto carico di stabilire un limite massimo del tasso di interesse applicabile all'anticipazione. La sua fissazione quindi sarà demandata alla negoziazione tra le parti e tale elemento sarà determinante nella scelta dell'istituto finanziatore.

L'anticipazione è assistita da delegazione di pagamento rilasciata ai sensi dell'art. 206 del Tuel. L'istituto concedente verifica l'avvenuto pagamento dei debiti attraverso la PCC ed in caso di mancato pagamento può richiedere la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie previste. Le anticipazioni sono soggette alle disposizioni di limitazione all'applicazione di atti esecutivi disposte dall'articolo 159, comma 2 del Tuel e di esclusione dalla competenza dell'OSL per gli enti in dissesto di cui all'articolo 255, co.10, dello stesso Tuel.

L'anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili al 31/12/2018

Che cosa	Descrizione
Enti eroganti	banche , intermediari finanziari, Cassa depositi e prestiti Spa e istituzioni finanziarie dell'Unione europea
Enti beneficiari	comuni, province, città metropolitane, regioni e province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale
Finalità	pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. Per il pagamento di debiti fuori bilancio l'anticipazione è subordinata al relativo riconoscimento
Limite massimo	ENTI LOCALI: 3/12 delle entrate correnti accertate nel 2017 REGIONI E PROVINCE AUTONOME: 5/12 delle entrate correnti accertate nel 2017
Richiesta	Entro il 28/02/2019 mediante modello di certificazione del credito sulla PCC
Garanzie	Delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 206 del Tuel
Termini per il pagamento	ENTI DEL SSN: 30 gg dall'erogazione ALTRI ENTI: 15 gg dall'erogazione
Obbligo di restituzione	Entro il 15 dicembre 2019

Verifica

Gli enti eroganti verificano l'avvenuto pagamento dei debiti attraverso la PCC. In caso di mancato pagamento richiesto la restituzione, con attivazione delle garanzie previste

Evidenziamo che la mancata richiesta dell'anticipazione o il mancato rispetto dei tempi per il pagamento dei debiti inasprisce nel 2020 le sanzioni previste dai commi 862, 864 e 865 in caso di mancato rispetto dei tempi di pagamento e degli indicatori ivi previsti (comma 857).

Penalità per gli enti che non rispettano i tempi di pagamento delle fatture (commi 858-866). A partire dall'esercizio 2020 le amministrazioni pubbliche (fatta eccezione per le amministrazioni dello Stato) saranno soggette a pesanti misure volte a contrastare il ritardo nei tempi di pagamento delle fatture, differenziate per:

- amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria;
- amministrazioni che adottano la contabilità economico-patrimoniale patrimoniale; enti del SSN.

Le amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria saranno obbligate a stanziare nel proprio bilancio di previsione un fondo di garanzia per il pagamento dei debiti commerciali, qualora non vengano rispettati determinati parametri inerenti lo smaltimento dei debiti ed i termini di pagamento delle fatture. Tale fondo, commisurato sugli stanziamenti di bilancio dell'esercizio in corso finalizzati all'acquisto di beni e servizi, non è impegnabile e a fine esercizio confluirà nell'avanzo libero. Tale fondo, quindi, non assolve all'obbligo di creare una provvista di risorse necessarie a far

fronte al pagamento dei debiti, bensì ad una mera funzione di “risparmio forzoso”, dato che in questo modo gli enti si vedranno erodere le risorse da destinare al finanziamento delle proprie spese. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

I parametri presi in considerazione affinché scattino le misure sono due:

- a) ammontare dei debiti commerciali al 31 dicembre dell'esercizio precedente determinato ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 33/2013. Se tale parametro non si è ridotto di almeno il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, l'ente non è considerato in regola e dovrà accantonare le risorse nel fondo di garanzia;
- b) tempi di ritardo nel pagamento delle fatture: viene preso in considerazione il ritardo rispetto ai termini di pagamento previsto dal d.lgs. 231/2002 (di norma 30 gg, elevabili a 60 gg – previo accordo scritto - per ragioni connesse alla natura particolare del contratto o ad alcune sue caratteristiche). I tempi di pagamento e di ritardo sono desunti e calcolati tramite la PCC e comprendono, a differenza dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato ai sensi del DPCM 22/09/2014, le fatture ricevute e scadute nell'anno precedente a quello di riferimento. L'accantonamento al fondo è variabile da un 1% ad un 5% in relazione ai giorni di ritardo (da un minimo di un giorno ad un massimo di 60 gg di ritardo).

La procedura (comma 862). Entro il 31 gennaio (a partire dal 2020) le amministrazioni dovranno calcolare i due indicatori e qualora non vengano rispettati i parametri previsti, con delibera di Giunta dovranno accantonare in bilancio il fondo, parametrato sugli stanziamenti di bilancio dell'esercizio in corso per acquisti di beni e servizi (corrispondenti al macro 103). Si evidenzia in proposito che:

- a) l'attribuzione in capo alla Giunta comunale della competenza a disporre lo stanziamento (appartenente alla missione 20 programma 03) contrasta con le competenze previste dall'art. 175 del Tuel in ordine alle variazioni di bilancio. Bisognerà capire se tale previsione consentirà di derogare alle competenze consiliari, ovvero se la Giunta provvederà solamente alla quantificazione del fondo, demandando al consiglio le variazioni di bilancio;
- b) in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 31 gennaio, si ritiene che l'obbligo sia differito al momento dell'approvazione dello stesso.

2.3 I limiti in materia di spesa di personale

Pur essendo stato trasferito tutto il personale del comune all'Unione Comuni Destra, il Comune deve comunque assicurare il rispetto del limite di spesa. La Corte dei Conti ha più volte evidenziato che nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti dell'articolo 14 del D.L. 78/2010, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata, sottolineando, che il contenimento dei costi del personale dei Comuni debba essere valutato sotto il profilo sostanziale, sommando alla spesa di personale propria la quota parte di quella sostenuta dall'Unione dei Comuni.

2.4 La riforma della pubblica amministrazione

Il rilancio dell'economia ed il benessere dei cittadini dipendono anche da una pubblica amministrazione in grado di attuare efficacemente le riforme strutturali necessarie per il Paese e di offrire adeguati servizi ai cittadini e alle imprese. Per eliminare le persistenti debolezze della pubblica amministrazione, rafforzare le condizioni di legalità e lotta alla corruzione, garantire l'efficienza, la trasparenza e la qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese è in corso una profonda riforma della pubblica amministrazione che riguarda i seguenti ambiti:

- **semplificazione e digitalizzazione**
- **semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi**
- **società partecipate e servizi pubblici locali**
- **riforma della PA e della dirigenza**

Con la legge n. 124 del 7 agosto 2015 è stata conferita al Governo la delega per adottare provvedimenti in materia di semplificazione, riordino delle partecipate e della pubblica amministrazione.

2.5 Le società partecipate

In attuazione della legge delega di Riforma della pubblica amministrazione (Legge n. 124/2015) è stato emanato il decreto legislativo n. 175/2016 recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Il decreto raccoglie, in un unico provvedimento, le varie disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica ad oggi contenute in varie leggi, oltre ad introdurre alcune importanti novità relativamente alla gestione delle predette società ed ai relativi rapporti con le amministrazioni controllanti o partecipanti.

L'art. 24 del decreto prevede la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore della norma (23 settembre 2016), nelle seguenti società:

a) società non riconducibili a nessuna delle seguenti categorie:

- società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma 1);
- società che svolgono attività riconducibili alla produzione di un servizio di interesse generale (inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi) o alla progettazione e realizzazione di un'opera pubblica (sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche) o alla realizzazione e gestione di un'opera pubblica o alla organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato o all'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o a servizi di committenza (art. 4, comma 2);
- società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni socie (art. 4, comma 3);

b) società che non soddisfano i seguenti requisiti:

- convenienza economica e sostenibilità finanziaria per l'ente socio, in considerazione della possibile destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate o della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa (art. 5, comma 1);
- compatibilità dell'intervento finanziario da parte dell'ente con la disciplina europea in materia di aiuti di stato (art. 5, c. 2);

c) società che ricadono in una delle seguenti ipotesi (art. 20, comma 2):

- assenza di dipendenti o numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- conseguimento, nel triennio precedente, di un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- produzione di un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, nel caso di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale.

Partecipazioni ammesse e partecipazioni vietate

Partecipazioni ammesse	Società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, per lo svolgimento di: <ul style="list-style-type: none"> a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie
Deroghe	Sono comunque ammesse le società aventi ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> ➤ la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili (art. 4, comma 3) ➤ in via prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane (art. 4, comma 7)
Partecipazioni vietate	Sono vietate e devono essere oggetto di razionalizzazione le società che ricadono in una delle seguenti ipotesi (art. 20, comma 2): <ul style="list-style-type: none"> - assenza di dipendenti o numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; - svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; - conseguimento, nel triennio precedente, di un fatturato medio non superiore a un milione di euro; - produzione di un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, nel caso di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale.

2.6 Situazione socio – economica del territorio

L'analisi si concentra sul territorio, la popolazione, l'economia insediata ed il mercato del lavoro.

2.6.1 Territorio e infrastrutture

Il Comune di San Pietro di Morubio si trova a circa trenta chilometri a sud est della provincia di Verona. E' attraversato dalla *Strada Statale 434 Transpolesana* che collega Verona a Rovigo.

Denominazione Comune	Superficie totale (ettari)	Superficie totale (Km ²)	Popolazione residente al 31/12/2018	Densità abitativa (abitanti per Km ²)
San Pietro di Morubio	1611,72	16,1172	2975	184,55

Dal punto di vista viabilistico di seguito si riportano le dimensioni delle infrastrutture stradali

STRADE	KM ²
STATALI KM ²	2
PROVINCIALI KM ²	10
COMUNALI KM ²	40
VICINALI KM ²	6
AUTOSTRADE KM ²	0


Altre strutture presenti sul territorio:

STRUTTURE	NUMERO	CAPIENZA
Asili nido integrato	n. 1	posti n. 17
Scuole materne statali	n. 0	posti n. 0
Scuole materne paritarie	n. 2	posti n. 65
Scuole elementari	n. 1	posti n. 120
Scuole medie	n. 1	posti n. 69
Strutture residenziali per anziani	n. 1	posti n. 70
Impianti sportivi	n. 2	N.D.
Cimiteri	n. 2	N.D.

POPOLAZIONE E DINAMICHE DEMOGRAFICHE

SAN PIETRO DI MORUBIO	
Popolazione residente al 31/12/2018	2.975
di cui maschi	1.526
di cui femmine	1.449
nuclei familiari	1.161
convivenze	3


Popolazione al 01/01/2018	2.979
nati	26
deceduti	29
saldo	-3
immigrati	138
emigrati	139
saldo	-1
Popolazione al 31/12/2018	2.975



Popolazione per età, sesso e stato civile - 2018

COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO (VR) - Dati ISTAT 1° gennaio 2018 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Popolazione straniera




Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2018

COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO (VR) - Dati ISTAT 1° gennaio 2018 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal **Marocco** con il 52,6% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla **Romania** (24,8%) e dalla **Repubblica Moldova** (7,3%).



3. TESSUTO ECONOMICO

Il territorio del Comune di San Pietro di Morubio ha una vocazione agricolo – industriale. Le imprese registrate nel settore agricolo rappresentano il 20%, mentre quelle nel settore industriale sono il 21%. Di queste ultime il 51% è attivo nel settore manifatturiero della fabbricazione del mobile. Il Comune di San Pietro di Morubio infatti appartiene al Distretto del “Mobile Classico della Bassa Veronese”, ora denominato Distretto del Mobile di Verona, istituito con delibera di Giunta della Regione Veneto n. 2415 del 16 dicembre 2014. Il distretto territorialmente insiste sulle Province di Verona, Padova e Rovigo e coinvolge 43 comuni (23 di questi fanno parte della provincia di Verona, 14 della provincia di Padova, 6 della provincia di Rovigo). Si caratterizza per la presenza di piccole aziende di tipo artigianale, poco strutturate, che si servono spesso di intermediari ed accentrano all’interno quasi tutte le fasi di produzione, decentrando a specialisti di fase soprattutto la lucidatura dei pezzi o alcune particolari operazioni di finitura (decorazione, verniciatura, intaglio, intarsio).


San Pietro di Morubio

IMPRESE

	2016	2017	30 giugno 2018	Var. % 2017/2016	Var. % 30.6.2018/30.6.2017	% sul totale imprese reg. al 30 giugno 2018
Imprese registrate	295	274	273	-7,1	-4,5	100,0
di cui:						
Società di capitale	51	51	53	0,0	6,0	19,4
Società di persone	60	56	56	-6,7	-5,1	20,5
Imprese individuali	179	161	158	-10,1	-7,6	57,9
Altre forme	5	6	6	20,0	0,0	2,2
Imprese attive	271	252	250	-7,0	-5,3	
Localizzazioni attive (imprese + unità locali)	314	298	298	-5,1	-2,9	

	2016	2017	30 giugno 2018	% sul totale imprese reg. al 30 giugno 2018
<i>Imprese registrate:</i>				
Artigiane	114	109	109	39,9
Femminili	46	42	43	15,8
Giovanili	20	23	22	8,1
Straniere comunitarie	4	4	4	1,5
Straniere extracomunitarie	6	8	10	3,7

	2017
Addetti alle localizzazioni	809




NATALITA' MORTALITA' DELLE IMPRESE

	2016	2017
Tasso di natalità (per 100 imprese)	6,3	3,1
Tasso di mortalità* (per 100 imprese)	7,3	8,8
Tasso di evoluzione (per 100 imprese)	-1,0	-5,8

* Al netto delle cancellazioni d'ufficio

SETTORI ECONOMICI

ATECO 2007	2016	2017	30 giugno 2018
Imprese registrate	295	274	273
di cui:			
Agricoltura	64	56	54
Industria	67	59	57
Costruzioni	43	42	45
Commercio	51	53	51
Servizi di alloggio e ristorazione	13	13	13
Servizi alle imprese e alle persone	49	47	48
Imprese n.c.	8	4	5



Imprese settore manifatturiero*	2016	2017	30 giugno 2018
Fabbricazione di mobili	36	31	29
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)	5	5	5
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili)	4	4	3
Indutrie alimentari	3	3	3
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	3	3	3
Altre attività	13	10	11

* Ordinate per principali settori del 2017

INDICATORI ECONOMICI

	2016	2017	2016	2017
Imprese registrate per Kmq	18,3	17,0	Fallimenti	1
Imprese registrate per 1.000 abitanti	98,1	92,0	Turismo: arrivi	-
Numero sportelli bancari	2	2	Turismo: presenze	-
Sportelli bancari per 1.000 imprese reg.	6,8	7,3		



Elaborazioni Camera di Commercio di Verona su dati Infocamere, Istat, Banca d'Italia, Regione Veneto

3.1 Analisi strategica delle condizioni interne

Con provvedimenti consiliari n. 21 del 2000, n. 60 del 2006, n. 28 del 2012, n. 23 del 2014, n. 18, 19 e 28 del 2015, dichiarati immediatamente eseguibili, sono state trasferite all'Unione dei Comuni Delta Adige le seguenti funzioni con le relative risorse umane e finanziarie:

➤ lett. b)	Art. 14, comma 27 D.L. 78/2010 – Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
➤ lett. c)	Art. 14, comma 27 D.L. 78/2010 – Catasto ad eccezione delle funzioni mantenute dallo stato;
➤ lett. e)	Art. 14, comma 27 D.L. 78/2010 – Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
➤ lett. f)	Art. 14, comma 27 D.L. 78/2010 – Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
➤ lett. g)	Art. 14, comma 27 D.L. 78/2010 – Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
➤ lett. h)	Art. 14, comma 27 D.L. 78/2010 edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici
➤ lett. i)	Art. 14, comma 27 D.L. 78/2010 – Polizia Municipale
➤ lett. a	Art. 14, comma 27 D.L. 78/2010 – Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
➤ lett. d	Art. 14, comma 27 D.L. 78/2010 – La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché' la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale
➤ lett. l	Art. 14, comma 27 D.L. 78/2010 – Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché' in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

In attuazione a quanto previsto dalla relativa convenzione nei bilancio del comune continuano ad essere iscritte le entrate di natura tributaria e patrimoniale, i trasferimenti correnti destinati al Comune, le spese di investimento e le relative contribuzioni e le spese relative alle utenze.

In questo paragrafo forniremo un quadro sintetico relativo solamente sopracitate voci, per tutto il resto si rinvia al D.U.P. dell'Unione.

3.2 Enti e società' partecipati

Denominazione	Forma Giuridica	Stato della società	Settore Ateco 1	Società in house per l'Amministrazione	Quota % di partecipazione detenuta direttamente	Servizio affidato
ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	Società consortile	La società è attiva (1)	GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE (E.37) - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA (E.36)	No	0,17 (partecipazione detenuta indirettamente tramite Camvo s.p.a.	
CAMVO S.P.A.	Società per azioni	La società è attiva (1)	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA (E.36) - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) (F.43.21.01)- Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione (F.43.22.01) - Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione) (F.43.21.03)	Si	4,48	Gestione calore

CISI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Società a responsabilità limitata	Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento. (2)	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA (E.36)	No	0,01	
CONSIGLIO DI BACINO "VERONESE"	Ente di diritto pubblico	La società è attiva (1)	GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE (E.37)	No	0,35	
CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD	Altro	La società è attiva (1)	ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI (E.38)	No	1,3378	
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE	Consorzio	Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento. (2)	Pubbliche relazioni e comunicazione (M.70.21)	No	0,772	
ESA-COM. S.P.A.	Società per azioni	La società è attiva (1)	ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI (E.38)	Si	0,50	Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti

Sulla scorta delle linee di indirizzo per la ricognizione e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali, approvato con delibera di Consiglio n. 43 del 18.12.2018 non sussistono società che svolgono servizi non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, per le quali dover procedere all'alienazione.

3.3 Risorse finanziarie

Investimenti in corso di realizzazione, non conclusi alla data del 31.12.2018

Nel DUP devono essere analizzati gli investimenti in corso di realizzazione e non ancora conclusi. Tutte le opere avviate nel corso degli esercizi precedenti sono state concluse nell'anno 2018.

3.3.1 Spesa corrente per l'esercizio delle funzioni fondamentali

Il Comune di San Pietro di Morubio a decorrere dal 01.01.2016 ha trasferito tutte le funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 32, del d.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, come modificato dall'articolo 19, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012):

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l-bis) i servizi in materia statistica.

Con riferimento all'esercizio 2017, la spesa corrente per l'esercizio di tali funzioni risulta essere la seguente:

Miss.	Progr.	Descrizione	Importo impegnato	% sul totale
1	1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	132.591,93	9,91%
1	2	Segreteria generale, personale e organizzazione	62.976,60	4,71%
1	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	44.796,13	3,35%

1	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	49.624,56	3,71%
1	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	130.409,35	9,74%
1	6	Ufficio tecnico	60.294,12	4,50%
1	7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	70.115,34	5,24%
1	8	Statistica e sistemi informativi	0	0,00%
1	10	Risorse umane	0	0,00%
1	8	Altri servizi generali	108.918,27	8,14%
4	===	Funzione di istruzione pubblica	151.403,67	11,31%
5	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	24.783,22	1,85%
6	1	Sport e tempo libero	92.594,42	6,92%
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	888,16	0,07%
9	===	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	52.195,19	3,90%
10	===	Trasporti e diritto alla mobilità	219.012,25	16,36%
12	===	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	137.852,18	10,30%
14	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0	0,00%
18	1	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0	0,00%
TOTALE			1.338.455,39	100,00%

Nelle missioni e programmi sopra elencati il macroaggregato più consistente è rappresentato dai trasferimenti correnti a favore dell'Unione.

Nel triennio 2019-2021 i trasferimenti all'Unione ammontano ad euro 894.336,00, di cui euro 229.000,00 per il finanziamento di spese specifiche (contributi, servizio di trasporto scolastico per la parte non coperta da tariffa) ed euro 665.336,00 per le spese di funzionamento dell'Unione (spese di personale, spese per la gestione dei servizi...).

3.4 Il reperimento delle risorse straordinarie ed in conto capitale

3.4.1 Indebitamento

L'indebitamento del Comune di San Pietro di Morubio presenta livelli non elevati. L'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti ai sensi dell'art. 204 del TUEL è la seguente:

2016	2017	2018	2019	2020	2021
7,12	7,95	7,89	7,46	6,58	6,23

3.4.2 Gli equilibri di bilancio

L'art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'Ente. L'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento. All'equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge. A tale proposito il comma 460 dell'articolo 1 della legge n. 232/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2018 vincola i proventi del rilascio dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni al finanziamento, tra gli altri, delle spese per la realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, oltre che delle spese di progettazione.

Il bilancio dell'ente presenta alcuni elementi di criticità circa il rispetto dell'equilibrio di parte corrente, dato dalla forte rigidità della spesa corrente (mutui, utenze e trasferimenti all'Unione) e dall'elevata incidenza di entrate non ricorrenti (recupero evasione). Pertanto al fine di assicurare l'equilibrio di parte corrente nel triennio 2019-2021 sono stati utilizzati gli oneri di urbanizzazione e si è fatto ricorso alla leva fiscale.

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		655.078,29			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.727.180,00 0,00	1.649.680,00 0,00	1.649.680,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1.630.780,00 0,00 142.800,00	1.549.380,00 0,00 82.000,00	1.543.680,00 0,00 82.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		114.400,00 0,00 0,00	118.300,00 0,00 0,00	124.000,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		43.000,00 0,00	43.000,00 0,00	43.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		25.000,00	25.000,00	25.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

4. GLI INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE

Premesso che l'esperienza di questi ultimi anni ha fatto maturare la consapevolezza da parte dei Comuni aderenti che l'attuale gestione associata dei servizi attraverso l'Unione dei Comuni rappresenta una fase transitoria e che è necessario avviare il percorso verso la fusione per ottenere:

- 1) maggiori efficienze sia dal punto di vista organizzativo che nella gestione dei servizi;
- 2) economie di scala;
- 3) risorse finanziarie aggiuntive in un momento di particolare difficoltà per i bilanci pubblici, mediante l'accesso a contributi regionali e statali per il sostegno dei processi di riordino.

Per questo motivo il consiglio comunale con delibera n. 39 del 28.07.2018 ha approvato un progetto condiviso per arrivare alla fusione dei comuni, i cui passaggi principali sono i seguenti:

- affidamento dell'incarico per lo studio di fattibilità per la fusione con un tempo assegnato per il rilascio dello studio definitivo stimato in 6/8 mesi. Durante questo periodo devono essere previsti:
 - ✓ incontri periodici con i professionisti incaricati dello studio a cui parteciperanno i Sindaci o propri delegati, insieme ai funzionari competenti;
 - ✓ eventuali incontri informativi rivolti alla popolazione, alle Associazioni di categoria, sportive, culturali e di volontariato in genere, a cura dei professionisti incaricati e con la partecipazione dei Sindaci o propri delegati, insieme ai funzionari competenti;
 - ✓ sondaggi della popolazione su alcuni temi specifici;
 - ✓ lo studio di fattibilità dovrà contenere lo sviluppo oggettivo ed adeguato degli argomenti, proposti dai professionisti incaricati e condivisi dalle 3 amministrazioni, che trattino aspetti di particolare interesse di ogni singola amministrazione
- entro il 30 giugno 2019, approvazione dello studio di fattibilità e del progetto di fusione da parte di tutti i Consigli Comunali ed immediato invio della pratica alla Regione;
- nel periodo successivo all'approvazione del progetto di fusione da parte dei Consigli Comunali, organizzazione di periodici incontri con la popolazione per spiegare il progetto di fusione nei minimi particolari. A tutti gli incontri devono essere presenti le Giunte dei Comuni interessati alla fusione.

Le tre amministrazioni comunali intendono arrivare al referendum consultivo entro la fine del 2020.

DUP

Documento Unico di Programmazione

Sezione Operativa

(SeO)

Periodo 2019-2021

5. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	655.078,29								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni</i>		0,00 <i>0,00</i>	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		234.693,42	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.316.005,33	1.413.700,00	1.331.200,00	1.331.200,00	Titolo 1 - Spese correnti	1.659.458,95	1.630.780,00	1.549.380,00	1.543.680,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	202.008,12	157.200,00	157.200,00	157.200,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	171.772,12	156.280,00	161.280,00	161.280,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	348.717,16	291.930,58	50.000,00	50.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	675.387,57	508.624,00	32.000,00	32.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.	2.038.502,73	2.019.110,58	1.699.680,00	1.699.680,00	Totale spese finali.	2.334.846,52	2.139.404,00	1.581.380,00	1.575.680,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	114.400,00	114.400,00	118.300,00	124.000,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	300.878,57	299.000,00	299.000,00	299.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	301.157,85	299.000,00	299.000,00	299.000,00
Totale titoli	2.719.381,30	2.698.110,58	2.378.680,00	2.378.680,00	Totale titoli	3.130.404,37	2.932.804,00	2.378.680,00	2.378.680,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.374.459,59	2.932.804,00	2.378.680,00	2.378.680,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.130.404,37	2.932.804,00	2.378.680,00	2.378.680,00
Fondo di cassa finale presunto	244.055,22								

* Indicare gli anni di riferimento

6. VALUTAZIONE SUI MEZZI FINANZIARI

La legge di bilancio 2019 non ha prorogato il blocco dell'aumento dei tributi contenuto nell'art. 1 comma 26 legge n. 208 del 2015, il quale prevedeva che "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015". La legge 145/2018 riattiva, dopo tre anni di blocco, la leva fiscale per gli enti locali.

Al fine di superare le criticità connesse agli equilibri di bilancio l'Ente è ricorso all'aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, dallo 0,7% allo 0,8%.

6.1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1.00)

Entrata	Trend storico			Programmazione pluriennale		
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Bilancio di previsione finanziario		
	Anno 2016	Anno 2017	2018	1° Anno	2° Anno	3° Anno
	(acc.comp)	(acc.comp)	(previsioni assestate)	2019	2020	2021
101 Imposte tasse e proventi assimilati	837.616,63	894.524,22	936.100,00	1.065.400,00	982.900,00	982.900,00
301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	366.683,17	349.929,61	348.300,00	348.300,00	348.300,00	348.300,00
TOTALE	1.204.299,80	1.244.453,83	1.284.400,00	1.413.700,00	1.331.200,00	1.331.200,00

Imposta unica comunale La disciplina sulla tassazione degli immobili è stata rivista interamente dalla Legge di Stabilità 2014 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC). Tale imposta comprende:

- l'imposta municipale propria (IMU)
- una componente riferita ai servizi, articolata in:
 - i) un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, con esclusione dei fabbricati adibiti ad abitazione principale;
 - ii) una tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, riscossa dal gestore del servizio ESA-COM Spa

Il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31.7.2014

IMU. L'IMU si applica sul possesso di immobili, fatta eccezione per:

- gli immobili non di lusso (ossia iscritti in catasto in categorie diverse da A/1, A/8, A/9) adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze;
- le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;
- gli alloggi sociali, ossia agli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici o privati destinati prevalentemente alla locazione per individui e nuclei familiari svantaggiati;
- la casa coniugale assegnata all'ex coniuge;
- l'unico immobile, posseduto e non locato, dal personale delle Forze armate e altre categorie di soggetti, pur in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per l'abitazione principale;
- i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati dall'Istat come totalmente montani;
- gli stessi terreni di cui sopra, ovunque ubicati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

Le aliquote e detrazioni applicate per l'anno 2019, sono riportate di seguito.

6.1.1 Aliquote e detrazioni IMU

DESCRIZIONE	ALIQUTA per mille
Aliquota base	7,6
Abitazioni principali e loro pertinenze (ad eccezione delle categorie catastali A1, A8 e A9)	4,00

Previsione gettito IMU

Descrizione	Anno 2017 accertamenti	Anno 2018 Previsioni assestate	Anno 2019 Previsioni	Anno 2020 Previsioni	Anno 2021 Previsioni
TOTALE GETTITO IMU	400.944,13	380.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00

6.1.2 TARI

Il DPR n. 158/1999 prevede la redazione del Piano Economico Finanziario annuale, comprendente la descrizione della modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente economico-finanziario del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del capitale, distinti in costi fissi e variabili.

Le funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani spettano all'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale (Codice Ambientale: art. 201 del D.Lgs. n. 152/2006), alla quale compete anche l'approvazione del Piano Finanziario (art. 238, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006).

La Legge Regionale Veneto 31/12/2012 n. 52, con "le nuove Disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'art. 2, comma 186-bis della L. 191/2009", all'art. 3 ha in particolare previsto che la Giunta Regionale approva il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata di dette funzioni, attraverso la costituzione dei consigli di bacino, i quali pertanto subentrano nelle funzioni già di competenza dell'Autorità d'Ambito.

Con D.G.R. Veneto 21/01/2014 n. 13, sono stati riconosciuti i bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale.

Con successiva D.G.R. Veneto 17/07/2014 n. 1117, è stato approvato lo schema di convenzione tipo per la costituzione e funzionamento di detti Consigli di Bacino.

In data 1 luglio 2015 è stata sottoscritta la convenzione fra i comuni partecipanti al Consiglio di Bacino "Verona Sud".

Il Consiglio di Bacino di "Verona Sud" ha trasmesso il modello del Piano Economico Finanziario, approvato dallo stesso con provvedimento n. 19 in data 5/11/2018, da redigersi a cura dell'Ente gestore. E' competenza del Consiglio di bacino la determinazione dei livelli di imposizione tariffaria a copertura di costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e conseguentemente l'approvazione dei piani finanziari per tutti gli Enti ricompresi nell'ambito territoriale di riferimenti. Inoltre spetta al Bacino la determinazione delle tariffe per quegli enti che hanno adottato la tariffa corrispettiva basata sulla misurazione, cosiddetta puntuale, dei rifiuti urbani e assimilati conferiti al pubblico servizio.

La Società ESA-Com. S.p.A. ha trasmesso il Piano Finanziario 2019, relativo al Servizio rifiuti urbani al Consiglio di Bacino "VERONA SUD" il quale ha comunicato che i PEF 2019, risultano rispettosi dello schema approvato in Assemblea con provvedimento n. 19 del 05/11/2018 e che le Amministrazioni possono procedere all'approvazione nel contesto del Bilancio di Previsione 2019-2021.

6.1.3 TASI.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ad esclusione degli immobili adibiti ad abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, a eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

La base imponibile coincide con quella determinata ai fini IMU e l'aliquota è fissata in misura pari all'1 per mille, ferma restando la facoltà per i Comuni di ridurla fino ad azzerarla. L'aliquota massima TASI non può eccedere la misura del 2,5 per mille. Come per la TARI, i Comuni possono inoltre introdurre riduzioni o esenzioni nei casi di unico occupante, abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, locali, diversi dalle abitazioni, a uso stagionale, soggetti residenti all'estero, fabbricati rurali a uso abitativo. E' consentito aumentare l'aliquota fino a un massimo dello 0,8 per mille a condizione che il gettito relativo sia destinato a finanziare detrazioni o altre misure relative all'abitazione principale. La somma tra l'aliquota TASI e l'aliquota IMU non può in ogni caso essere superiore alla misura massima consentita dalla legge in materia di IMU al 31 dicembre 2013 in relazione alle diverse tipologie di immobile, pari a 10,6 per mille. Nel caso in cui il soggetto detentore sia diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è ripartita fra i due soggetti nella misura stabilita dal Comune che deve essere compresa, per l'occupante, tra il 10 e il 30 per cento del totale e per la parte residua a carico del titolare del diritto reale. Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono inoltre esentati dal versamento della TASI gli immobili che godono già delle esenzioni IMU

Le aliquote e detrazioni applicate per il 2019, sono le seguenti:

Descrizione	Aliquota per mille
Aliquota base	1,8
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille

Previsione gettito TASI

Descrizione	Anno 2017 Accertamenti	Anno 2018 Previsioni definitive	Anno 2019 Previsioni	Anno 2020 Previsioni	Anno 2021 Previsioni
Totale gettito	204.950,77	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

6.1.4 Addizionale comunale IRPEF

L'addizionale comunale IRPEF è prevista dal D.Lgs. n. 360/1998, in base al quale i comuni possono variare l'aliquota fino ad un massimo dello 0,8 per cento, anche differenziata in funzione dei medesimi scaglioni di reddito IRPEF, nonché introdurre soglie di esenzione per particolari categorie di contribuenti.

L'aliquota unica per l'anno 2019 è stata confermata con delibera del Consiglio Comunale nella misura pari a 0,80%

Previsione gettito Addizionale IRPEF

Ai fini della previsione del gettito dell'addizionale IRPEF si è tenuto conto di quanto previsto al punto 3.7.5 del Principio contabile allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, in base al quale gli enti locali possono accertare l'addizionale IRPEF per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta.

Descrizione	Anno 2017 Accertamenti	Anno 2018 Previsioni asestato	Anno 2019 Previsioni	Anno 2020 Previsioni	Anno 2021 Previsioni
Totale gettito	230.000,00	230.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00

6.1.5 Gli altri tributi.

Relativamente alle altre entrate tributarie, le previsioni sono le seguenti:

Tributo	Anno 2017 Accertamenti	Anno 2018 Previsioni asestate	Anno 2019 Previsioni	Anno 2020 Previsioni	Anno 2021 Previsioni
Imposta sulla pubblicità e diritti p.a.	11.423,92	11.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

6.1.6. Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative al recupero dell'evasione tributaria sono previste, nel 2019-2021, come segue:

TRIBUTO	2019	2020	2021
IMU recupero evasione	180.000,00	100.000,00	100.000,00
TASI recupero evasione	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE	€ 190.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00

6.1.7 Il Fondo di solidarietà comunale

Il Fondo di solidarietà comunale è stato istituito dalla Legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012), in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio. E' alimentato da una quota parte degli incassi IMU dei Comuni, direttamente trattenuti dall'Agenzia delle Entrate in sede di riversamento ai medesimi degli incassi, per poi essere ripartiti secondo criteri perequativi. Nel corso degli anni, la dotazione del fondo ed i criteri di riparto hanno subito variazioni connesse alle disposizioni di legge che impongono tagli ai comuni.

Nessuna variazione al fondo di solidarietà 2019 rispetto allo scorso anno. Il temuto aumento del peso delle capacità fiscali e fabbisogni standard nella redistribuzione dei circa 1,88 miliardi del fondo (su un totale di circa 6,5) viene "sterilizzato" non attraverso una rimodulazione delle % previste dall'articolo 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge n. 232/2016, bensì attraverso una norma ad hoc che, per il solo anno 2019, conferma gli importi indicati per ciascun ente dal DPCM 7 marzo 2018. D'altro canto è doveroso segnalare come la conferma dello stanziamento del fondo di solidarietà comunale nel bilancio statale (il cap. 1365 dello stato di previsione del Ministero dell'interno presenta una dotazione pari a 6.458.8 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021) di fatto nega ai comuni il ristoro del taglio di 600 milioni subito per effetto del d.l. 66/2014, che doveva cessare alla fine del 2018.

Dal 2020 dovrebbero tornare operativi i criteri di assegnazione delle risorse sulla base dell'incremento del peso delle capacità fiscali e fabbisogno standard, previsto dalla legge 232/2016 e modificato dalla legge 205/2017.

Fondo di solidarietà 2019

Descrizione	Importo
Quota F.S.C. risultante da perequazione risorse	135.764,79
Totale quota per alimentare il F.S.C. 2019	214.724,24
Ristoro per minori introiti IMU e TASI anno 2018	134.420,36
Totale F.S.C. al lordo di accantonamenti per eventuali correzioni	349.144,59
Correttivo per rettifiche 2019	874,05
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2019	348.270,54

6.2 Trasferimenti correnti (Titolo II)

Entrata	Trend storico	Programmazione pluriennale
---------	---------------	----------------------------

	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Bilancio di previsione finanziario		
	2016	2017	2018	1° Anno	2° Anno	3° Anno
	(acc.comp)	(acc.comp)	(previsioni assestate)	2019	2020	2021
101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	50.332,12	50.332,12	149.100,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00
102 Trasferimenti correnti da famiglie	===	===	===	===	===	===
103 Trasferimenti correnti da Imprese	81.453,75	81.453,75	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	===	===	===	===	===	===
105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e Resto del Mondo	===	===	===	===	===	===
TOTALE	131.785,87	131.785,87	222.600,00	157.200,00	157.200,00	157.200,00

Nel triennio 2019-2021 si assiste ad una riduzione dei trasferimenti correnti rispetto all'esercizio 2018, dovuta alla mancato avvio del progetto SPRAR (sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati).

Nei trasferimenti correnti la voce più consistente è rappresentata dai trasferimenti statali di cui di seguito si fornisce un dettaglio:

TRASFERIMENTO	PREVISIONE
Altri trasferimenti statali	63.000,00
Rimborso delle rate dei mutui da parte di Acque Veronesi s.c.a.r.l.	73.000,00
totale	136.000,00

6.3 Entrate extra-tributarie (Titolo 3.00)

Entrata	Trend storico			Programmazione pluriennale
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Bilancio di previsione finanziario

	Anno 2016	Anno 2017	2018	1° Anno	2° Anno	3° Anno
	(acc.comp)	(acc.comp)	(previsioni assestate)	2019	2020	2021
100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	122.285,87	109.748,28	131.570,00	101.450,00	101.450,00	101.450,00
200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	1.00,00	1.00,00	1.00,00
300 Interessi attivi	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400 Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 Rimborsi e altre entrate correnti	65.026,77	46.826,63	44.730,00	53.730,00	58.730,00	58.730,00
TOTALE	187.360,25	156.574,91	176.400,00	156.280,00	161.280,00	161.280,00

A seguito del trasferimento dei servizi all'Unione, questa entrata è diventata residuale. Le voci più consistenti dei proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi e dalla gestione dei beni sono le seguenti:

- affitti € 35.000,00 per il triennio 2019-2021
- loculi € 25.000,00 nel triennio 2019-2021

6.4 Entrate in conto capitale (Titolo 4.00)

6.4.1 Proventi attività edilizia.

La crisi economica ha notevolmente ridotto il volume dei proventi connessi all'attività edilizia. La previsione rispecchia questo trend, tenuto conto che le stime di ripresa del mercato immobiliare hanno una curva temporale lunga.

Descrizione	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
00.UU.	55.000,00	50.000,00	55.000,00

Per gli anni 2019 -2020 -2021 si prevede di destinare la somma di euro 43.000,00 al finanziamento delle spese correnti, come previsto dall'art. 1, comma 460, della legge n. 232/2016.

6.5 Contributi agli investimenti.

Per l'anno 2019 è stata prevista la somma di euro 50.000,00 relativa al contributo statale finalizzato ad investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.

6.6 Entrate da riduzioni di attività finanziarie (Titolo 5.00)

Non sono previste entrate.

6.7 Accensione di prestiti (Titolo 6.00)

Non si prevede l'accensione di prestiti nel triennio 2019-2021.

6.8 Anticipazioni da istituto tesoriere (Titolo 7.00)

E' stata prevista la somma di euro 380.000,00. Non si prevede l'utilizzo dell'anticipazione nel triennio 2019-2021.

6.9 Debito consolidato e capacità di indebitamento

Si riporta di seguito il prospetto inerente la capacità di indebitamento dell'ente 2019-2021:

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.244.453,83	1.194.020,00	1.194.170,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	138.225,39	321.400,00	321.400,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	156.574,91	146.530,00	146.490,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		1.539.254,13	1.661.950,00	1.662.060,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	153.925,41	166.195,00	166.206,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	114.900,00	109.400,00	103.500,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		39.025,41	56.795,00	62.706,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	2.467.361,08	2.352.961,08	2.234.661,08
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		2.467.361,08	2.352.961,08	2.234.661,08
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

Pur avendo il Comune di SAN PIETRO DI MORUBIO una residua capacità di indebitamento nel triennio considerato non si prevede la contrazione di un nuovo mutuo ORDINARIO.

6.10 Nuove forme di indebitamento

Non si prevede il ricorso a nuove forme di indebitamento.

7. LA COMPATIBILITÀ CON GLI EQUILIBRI FINANZIARI E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

La legge di stabilità n. 145/2018 ha sancito il superamento del pareggio di bilancio a favore degli equilibri di bilancio: a rendiconto gli enti si considereranno in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo. L'accantonamento a FCDE rendono facilmente sostenibili i vincoli di finanza pubblica.

8. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

N.	Foglio	Mappale	Localizzazione	Tipologia	Tipo di valorizzazione	Destinazione urbanistica attuale	Nuova destinazione urbanistica
1	8	389 sub 3	Via De Gasperi n. 1	Immobile	Locazione "ambulatori medici"	"ZONA F2" Aree per attrezzature di interesse comune	Invariata
2	8	389 sub 1	Via De Gasperi n. 1	Immobile	Locazione "ufficio postale"	"ZONA F2" Aree per attrezzature di interesse comune	Invariata
3	17	12 sub 8 (parte)	Via V. Veneto n. 62	Immobile	Locazione "ambulatori medici"	"A" Centro storico	Invariata
4	17	12 sub 9	Via V. Veneto n. 62	Immobile	Locazione	"A" Centro storico	Invariata
5	8	956 sub 2	Piazza Marconi n. 24	Immobile	Locazione	"ZONA F2" Aree per attrezzature di interesse comune	Invariata
6	8	639 sub 6	Via Borgo n. 1	Immobile	Locazione	"ZONA F3" Aree attrezzate a parco gioco e sport	Invariata
7	COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO (VR)		LOTTO RESIDENZIALE: Foglio 11 – particella 524 – Seminativo 2 – Superficie mq. 657,00 – Reddito dominicale €. 6,58 – Reddito agrario €. 3,22 – Prezzo vendita €/mq. 71,08 (compreso allacci)				
8	COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO (VR)		LOTTO RESIDENZIALE: Foglio 11 – particella 525 – Seminativo – Superficie mq. 697,00 – Reddito dominicale €. 6,98 – Reddito agrario €. 3,42 – Prezzo vendita €/mq. 71,08 (compreso allacci)				

9. PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che vengono pertanto ricompresi in questa sezione del DUP. Per il triennio 2019-2021 l'amministrazione non ha in programma opere di importo superiore a 100.000,00 euro.

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	0.00	0.00	0.00	0.00

* L'amministrazione non ha interventi da pubblicare per l'anno

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

Il referente del programma

ZIDETTI GILBERTO

